

**Piano di Attuazione e Spesa (P.A.S.) Avvio delle procedure per la predisposizione.  
Art. 18 l.r. 35/2001.**

È relatore il Presidente della Giunta regionale, On. Dott. Giancarlo Galan, che riferisce quanto segue.

Con la legge regionale n. 35/2001 – “Nuove norme sulla programmazione” è stato ridisegnato l’impianto programmatorio della Regione previsto nella legge regionale n. 40/1990.

La nuova normativa ha portato ad un rafforzamento della programmazione intesa come metodo per l’attuazione dell’azione politica e amministrativa.

Questa nuova visione ed il forte impulso all’azione programmatoria che ne è conseguito, sono stati la risposta non solo ai profondi cambiamenti intervenuti nella società e nell’economia nel corso del decennio che separa le due leggi, ma anche all’evoluzione del quadro politico e istituzionale, caratterizzato, da un lato, da spinte federaliste sempre più forti e, dall’altro, dalla crescente importanza assunta dalla programmazione comunitaria.

Gli strumenti che attuano il ciclo programmatorio (principalmente, Programma Regionale di Sviluppo, Documento di Programmazione Economica e Finanziaria e Piano di Attuazione e Spesa) sono stati quindi ridisegnati in un continuum logico-temporale, che vede il PRS quale atto gerarchicamente preordinato agli strumenti successivi, complessivi o di settore.

La Giunta regionale ha adottato il PRS con d.d.l. n. 30 del 5 dicembre 2003; il documento è attualmente all’esame della Prima Commissione Consiliare. Come previsto dall’art. 35 della l.r. 35/2001 “nelle more dell’approvazione del PRS la Giunta regionale è autorizzata ad adottare il DPEF e il PAS, secondo le procedure di cui agli articoli 17 e 21”.

Gli obiettivi da perseguire, per l’attività di governo, sono ogni anno ridefiniti e aggiornati attraverso il DPEF, documento che vede quest’anno la sua terza edizione e che si presenta ogni anno sempre più affinato nel metodo e nei contenuti. Il DPEF 2004, adottato in Giunta con deliberazione n. 99/CR del 23 luglio 2004, è attualmente all’esame della Prima Commissione Consiliare.

Il terzo strumento che completa il ciclo della programmazione è il PAS.

Il PAS, come definito all’art. 18 della l.r. 35/2001, è lo strumento con il quale si effettuano le “scelte concrete”, tenendo conto dei vincoli finanziari e declinando le priorità dell’agire regionale per gruppi omogenei di intervento.

Vista la natura delle azioni che trovano collocazione nel PAS, lo stesso non può che avere valenza pluriennale.

Trattandosi di uno strumento nuovo, che non può conseguentemente usufruire di una prassi procedurale consolidata, e richiedendo una particolare attenzione nella sua prima formulazione, vista la complessità dei contenuti che racchiude in sé, si è ritenuto opportuno avviare inizialmente una fase sperimentale su alcuni settori “campione”.

Tale fase, iniziata a marzo di quest’anno (lettera Segretario Regionale della Programmazione del 17 marzo 2004, prot. n. 907/40.00), si è conclusa in modo completo e soddisfacente per i seguenti settori: energia, mobilità e sicurezza stradale.

Si rende ora necessario procedere alla completa formulazione del documento, per permettere anche a questo prezioso strumento di “muovere i primi passi”.

La fase di analisi svolta con i settori campione ha reso possibile l’individuazione di un percorso di lavoro per la redazione del PAS in grado di far emergere le priorità dell’azione regionale, articolate in finalità, obiettivi generali e azioni, come contenute nel PRS e nei Piani di Settore.

È necessario quindi che ogni Settore regionale ponga una particolare attenzione nell’identificare le proprie strategie programmatiche e le concrete azioni di intervento che intende attuare e finanziare nei prossimi anni.

In particolare la costruzione del documento definitivo implicherà diverse fasi intermedie.

Il primo documento da redigere riguarderà la “programmazione complessiva di settore” a cui si giunge attraverso l’integrazione delle linee programmatiche contenute nel PRS con quelle descritte dai Piani di Settore.

Dallo schema della “programmazione complessiva” saranno successivamente eliminate le azioni e i gruppi di intervento che non hanno un’utilità ripetuta nel tempo (interventi di spesa corrente), poiché la l.r. 35/2001 stabilisce che le Azioni programmate nel PAS riguardano solo gli interventi strutturali.

Si giungerà così ad un documento denominato “programmazione degli interventi strutturali”. È bene precisare che non tutte le azioni a fronte delle quali vi è una spesa definita “corrente”, sulla base dei criteri di classificazione della spesa pubblica, saranno escluse dal PAS, poiché saranno mantenute quelle aventi natura di spesa di sviluppo.

Lo schema della “programmazione di investimento” sarà poi integrato con le previsioni finanziarie già presenti nel Bilancio annuale e pluriennale vigente, dando inoltre indicazione delle risorse necessarie per completare le azioni a prescindere dagli stanziamenti di bilancio (“risorse da acquisire”).

Infine, le Strutture regionali dovranno redigere un documento descrittivo comprendente tutte le informazioni necessarie a definire le azioni strutturali e più precisamente:

- la descrizione dell’Azione;
  - la descrizione sintetica dei Gruppi di intervento;
- e, per ogni Azione:
- il quadro normativo di riferimento;
  - gli atti amministrativi;
  - le procedure amministrative per la realizzazione, la relativa tempistica e la fonte giuridica;
  - i criteri di selezione;
  - le procedure finanziarie, la relativa tempistica e la fonte giuridica;
  - il riferimento allo strumento di programmazione decentrata all’interno del quale è eventualmente inserita l’Azione;
  - i soggetti responsabili dell’attuazione e la descrizione dei relativi ruoli;
  - i soggetti destinatari degli interventi;
  - gli indicatori di risultato, di procedura e finanziari.

Nell’occasione della stesura del primo PAS s’intende dare attuazione anche al nuovo strumento di sviluppo del territorio, l’Intesa Programmatica d’Area (IPA) prevista all’art. 25 l.r. 35/2001 con l’attivazione di una modalità di programmazione definibile “bottom-up”.

La previsione normativa relativa alle IPA (art. 25 l.r. 35/2001) risulta sintetica. Tale schematicità è il frutto di una precisa scelta che ha come obiettivo quello di ottenere la massima flessibilità e semplicità dei procedimenti, rimandando a successiva deliberazione la regolamentazione dello strumento.

Conseguentemente, il PAS si compone idealmente di due parti: una prima parte riguardante le materie di esclusivo livello regionale (comma 2, art. 25) ed una seconda in cui vi è un concorso di interessi e competenze dei soggetti locali. Sulle prime, da parte delle istanze locali, è ammesso solo un contributo di analisi e di proposte, sulle seconde i documenti formulati dalle IPA dovranno invece avere carattere di operatività individuando precise priorità, fonti di finanziamento, modalità e i soggetti attuativi.

Tutto ciò premesso il relatore, On. Dott. Presidente Giancarlo Galan, sottopone all’approvazione della Giunta regionale, il presente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore, Presidente On. Dott. Giancarlo Galan, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale;

CONSIDERATO che il PRS è stato approvato dalla Giunta regionale con d.d.l. n. 30 del 5 dicembre 2003;

CONSIDERATO che il DPEF è uno strumento già operativo da tre anni;

VISTA la l.r. 29.11.2001, n. 35;

delibera

1. Di avviare le procedure interne per la predisposizione di un primo PAS secondo le modalità e i criteri di cui alla premessa, incaricando a tal fine la Segreteria Generale della Programmazione, che si avvarrà della Direzione Programmazione.